

51/ 2024

Tribunale Ordinario di Brindisi

Sezione Fallimentare Ufficio di Brindisi

Il Giudice Designato Stefano Sales

Rilevato che

il debitore risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) del d.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019;

Ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

riveste la qualità di consumatore, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

non ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;

Il piano di ristrutturazione dei debiti come formulato dal Debitore è corredato di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 del d.lgs 14/2019; in particolare:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione delle pensioni, degli stipendi e delle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- composizione del nucleo familiare;
- Relazione del professionista svolgente i compiti e le funzioni di OCC, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 14/2019;

che quindi la proposta appare ammissibile:

P. Q. M.

Dispone:

- che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito web del tribunale (oppure sul sito del Ministero della giustizia) e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Brindisi, 14/05/2024

